



Roma, 29/01/2025

Prot. D25/792

OGGETTO: Avviso Fondo Nuove Competenze - III edizione – problematiche relative all'individuazione del Fondo Paritetico Interprofessionale in caso di intervenuta mobilità da parte dei datori di lavoro

PREMESSA

L'Avviso in oggetto, approvato con Decreto Direttoriale n. 439 del 5/12/2024, prevede al punto 8 quanto segue:

8.2. I datori di lavoro iscritti a un Fondo Paritetico Interprofessionale che aderisce al Fondo Nuove Competenze, il cui elenco, Allegato_07, al presente Avviso, sarà pubblicato il 15 dicembre, devono indicare obbligatoriamente, al momento della presentazione dell'istanza, pena esclusione, il Fondo Paritetico Interprofessionale a cui aderiscono alla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 10.10.2024.

8.3. Nel caso in cui alla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 10.10.2024 non siano aderenti a nessun FPI e abbiano aderito al FPI entro la data di presentazione dell'istanza, dovranno indicare, pena esclusione, tale FPI in fase di presentazione dell'istanza.

8.4. Ai fini del mantenimento dell'ammissibilità al contributo, i datori di lavoro dovranno mantenere, pena revoca del contributo, l'adesione al Fondo Paritetico Interprofessionale indicato nell'istanza fino alla presentazione del saldo.

8.6...Il FPI verifica, inoltre, l'adesione del datore di lavoro al FPI secondo quanto previsto ai punti 8.2 e 8.3. Se l'esito di tale verifica è negativo il piano formativo è rigettato....

Il punto 4.4 dello stesso Avviso precisa: "Sarà possibile presentare istanze di ammissione a contributo ai sensi del presente Avviso dal 10 febbraio 2025 e fino al 10 aprile 2025".

Problematica individuata rispetto all'esercizio del diritto alla mobilità tra Fondi Interprofessionali:

Ciò premesso, si evidenzia che dalla lettura coordinata di tali punti emerge l'impossibilità di accedere al finanziamento della formazione per i datori che tra la data di pubblicazione del suddetto decreto interministeriale (intervenuta con comunicato pubblicato sulla GURI n. 263 del 3/12/2024) ed il previsto periodo di presentazione della istanza di ammissione, abbiano esercitato la scelta di aderire ad un diverso Fondo Interprofessionale.

Come è noto, la mobilità tra Fondi Interprofessionali è stata regolamentata nei termini e nelle condizioni **dall'art. 19, comma 7 bis del decreto-legge n. 185 del 2009** (convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 2009 e s.m.i.) e costituisce, pertanto, l'esercizio di un diritto da parte del datore di lavoro stabilito da una norma di rango primario, diritto rispetto al quale i Fondi Interprofessionali interessati dalla mobilità (in uscita ed in entrata) non possono che prendere atto.

La norma in questione è quindi la **Circolare INPS N. 107 del 1° ottobre 2009** applicativa della stessa consentono l'esercizio di tale scelta durante l'intero anno solare, mediante la denuncia contributiva UNIEMENS (già DM10) che mensilmente il datore è tenuto ad effettuare; pertanto, la decorrenza della revoca e contestuale trasferimento ad altro Fondo ha effetto dal mese di comunicazione e vengono peraltro operativamente comunicate ai Fondi nei mesi successivi. Nella fattispecie, il mese da considerare sulla base del testo dell'Avviso, risulta essere quello di novembre 2024, ovvero in una fase in cui il datore di lavoro non poteva ancora conoscere l'effetto preclusivo conseguente dalla successiva data di pubblicazione dell'Avviso (3 dicembre 2024).

Pertanto, la preclusione determinata dall'Avviso (e ribadita nelle risposte alle FAQ n. 4 e n. 5 pubblicate il 17 gennaio 2025, nel punto 12 della Guida e nelle slides esplicative presenti sul sito istituzionale tra i materiali utili) appare in contrasto con il suddetto articolo 19, comma 7 bis e con le disposizioni che consentono la mobilità tra Fondi ed ancora più iniqua laddove lo stesso Avviso consente, invece, ai datori che - alla suddetta data di pubblicazione del citato decreto interministeriale (ovvero al 3/12/2024) - non aderivano *a nessun* FPI di poter indicare in fase di presentazione dell'istanza il FPI al quale abbiano aderito nel periodo intercorrente tra il 3/12/2024 e la finestra temporale consentita per la presentazione dell'istanza (decorrente dal 10/2/2025 con termine ultimo al 10/4/2025).

Non si comprende la ragione di tale differenziazione che si traduce in una disparità di trattamento che potrebbe determinare obiezioni in punto di legittimità (e financo potenziali ricorsi in sede giurisdizionale) da parte di quei datori che, interessati alla procedura, avendo efficacemente esercitato il loro diritto alla mobilità tra FPI nel suddetto arco temporale (tra il 3/12/2024 ed il 10/4/2025), si siano visti escludere l'istanza od addirittura revocato il contributo per non aver mantenuto l'adesione al Fondo di provenienza.

Pertanto, tale preclusione viene a sostanziare un motivo di inammissibilità non esplicitato al punto 2 *Soqgetti ammissibili* dello stesso Avviso, né presente tra le verifiche istruttorie in capo al Ministero elencate nelle lettere da a) ad e) del punto 10.1.2.

La sensibilità sulla problematica evidenziata scaturisce peraltro anche dalle raccomandazioni espresse dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale - nel **parere AS1273** riguardante i Fondi Interprofessionali indirizzato in data **29/4/2016** al Ministro del Lavoro ed al Presidente dell'INPS - ha richiamato *la necessità di vigilare sulla piena attuazione delle previsioni di legge in punto di mobilità tra fondi, al fine di eliminare possibili vincoli pregiudizievoli delle dinamiche competitive tra gli operatori interessati o l'introduzione, da parte dei fondi, di oneri non prescritti dalla normativa che impediscano o ostacolino l'esercizio del diritto alla mobilità tra fondi.*

In tal senso, si richiama, in particolare, l'attenzione al rispetto delle tempistiche entro cui la portabilità deve essere assicurata e sull'applicazione delle condizioni volte a temperare tale diritto, che non possono esorbitare dalle fattispecie tipizzate dalla disciplina legislativa.

A ben vedere, quanto stabilito nell'Avviso e la differenziazione/disparità di trattamento sopra evidenziata risultano in contraddizione con quanto previsto dal Decreto Interministeriale dell'8 ottobre 2024 (Provvedimento a monte della procedura di cui l'Avviso intende costituire attuazione come precisato nel punto 1 dello stesso), laddove, all'articolo 7, non si legge un'esplicita previsione alla circostanza che il datore non debba risultare aderente *a nessun Fondo* alla data di pubblicazione di tale Decreto Interministeriale, ma si prevede, con una formulazione più generale (vd comma 10), anche *il caso di datori di lavoro che aderiscano ad un Fondo Interprofessionale successivamente alla data di pubblicazione* dello stesso Decreto, consentendo loro l'indicazione del suddetto Fondo in fase di presentazione dell'istanza di contributo. Questa formulazione, infatti, non sembra precludere la possibilità di una adesione ad un diverso Fondo conseguente all'esercizio del diritto alla mobilità tra Fondi sancito dalle surrichiamate disposizioni di legge e dalla Circolare N. 107 del 2009 dell'INPS.



In termini applicativi, tale interpretazione risulta avvalorata anche dallo *Schema di Accordo Collettivo – Elementi Minimi* (pubblicato tra gli allegati presenti sul sito istituzionale), che, nella *premessa*, rispetto all'adesione al FPI, riporta una formulazione più generale tale da risultare compatibile con l'esercizio da parte dell'azienda del diritto alla mobilità tra i Fondi stessi.

Tutto ciò premesso - nell'obiettivo della piena collaborazione istituzionale con Codesto Ministero e nell'auspicata ottica di favorire il più ampio accesso delle aziende alle opportunità rappresentate dall'Avviso in oggetto - si sottopongono le suesposte considerazioni, affinché si valuti la possibilità di rettificare gli aspetti sopra sinteticamente riportati.

Questo Fondo, per quanto occorra, resta a disposizione per ogni ulteriore contributo.

In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.

Il Vice Presidente
Emilio Fagnoli
Firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il Presidente
Paolo Arena
Firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Spett. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale Politiche Attive del Lavoro
c.a. Direttore Generale Dott. Massimo Temussi
c.a. Responsabile del Procedimento Dott. Orazio Ferlito
E-mail: DGPoliticheAttiveLavoro@pec.lavoro.gov.it; DGPoliticheAttiveLavoro@lavoro.gov.it;
MTemussi@lavoro.gov.it; PFerlito@lavoro.gov.it